

2. L'autorizzazione scadrà alla prima delle seguenti date, se una di esse precede la scadenza del periodo di cui al paragrafo 1:

- a) nel caso in cui la procedura di restrizione dell'Unione avviata riguardo alla misura provvisoria determini una modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la data di applicazione di tale modifica;
- b) sei mesi dopo la conclusione della procedura di restrizione dell'Unione avviata riguardo alla misura provvisoria senza che la Commissione proponga un progetto di restrizione.

Articolo 2

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2019

Per la Commissione
Elzbieta BIENKOWSKA
Membro della Commissione

19CE1572

